

N. 3250

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori **CARPINELLI, SEMENZATO, ERROI,  
BOSI, FALOMI, CÒ e BORNACIN**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 1998

---

Interpretazione autentica della legge 30 aprile 1998, n. 122,  
recante differimento di termini relativi all’Autorità per le  
garanzie nelle comunicazioni nonchè norme in materia di  
programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive

---

ONOREVOLI SENATORI. - Nel corso dell'approvazione in sede deliberante, da parte della Commissione lavori pubblici del Senato, del disegno di legge n. 3208, recante «Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive», tra i numerosi emendamenti aggiuntivi introdotti ne è stato approvato uno, con voto sostanzialmente unanime, presentato dal primo firmatario del presente disegno di legge. Tale emendamento intendeva consentire la prosecuzione delle trasmissioni di alcune emittenti private, sulla cui concessione è in corso un contenzioso giurisdizionale, ma che allo stato operano legittimamente in base a provvedimenti interinali della magistratura competente.

Si tratta di emittenti prevalentemente locali, ma che svolgono una funzione altamente apprezzabile che occorre non compromettere nelle more della definizione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze.

La disposizione ha trovato collocazione come comma 12 dell'articolo 2 del provvedimento, divenuto legge 30 aprile 1998, n. 122.

Contestualmente è stato approvato un altro emendamento aggiuntivo, volto ad

escludere le emittenti locali dalla applicazione delle restanti disposizioni dell'articolo 2, concernente la «promozione della distribuzione e della produzione di opere europee». La formulazione di tale emendamento («le disposizioni del presente articolo non si applicano alle emittenti televisive che si rivolgono ad un pubblico locale e che non fanno parte di una rete nazionale»), divenuto comma 13 della legge citata e concepito rispetto al testo originario dell'articolo 2, non è stata raccordata alla introduzione di quello prima menzionato, sicchè, al di là dell'intenzione reale del legislatore, la prima disposizione è stata in gran parte svuotata dei suoi contenuti, in quanto il combinato disposto dei commi 12 e 13 esclude che il primo possa applicarsi alle emittenti locali, mentre l'obiettivo principale era esattamente l'opposto.

I tempi ristrettissimi a disposizione per approvare il provvedimento nel suo complesso in tempo utile per evitare un vuoto normativo non hanno consentito alla Camera dei deputati di modificare il testo, chiarendo al di là di ogni possibile dubbio il pensiero del legislatore. A ciò provvede pertanto la presente iniziativa, che si confida possa nei tempi più brevi essere confortata dal voto del Parlamento e completare l'impianto normativo conformemente alle intenzioni del legislatore.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il comma 13 dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, va interpretato nel senso che le disposizioni dei commi da 1 a 11 del medesimo articolo non si applicano alle emittenti televisive che si rivolgono ad un pubblico locale e che non fanno parte di una rete nazionale. Alle emittenti indicate nel comma 12 del medesimo articolo non si applica, pertanto, la limitazione disposta dal comma 13.

